

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE  
*ZAMPESE ELVIRA*

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

***ha assunto la seguente determinazione:***

Determinazione n. 339 in data 14/03/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA VERSIONE AGGIORNATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER IL CORRETTO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

Determinazione n. 339 in data 14/03/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA VERSIONE AGGIORNATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER IL CORRETTO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

**IL DIRETTORE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- gli artt. 29 comma 2, 73 comma 4 e 74 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. prevedono che la trasmissione, la pubblicazione e l'accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara deve avvenire in via elettronica, per cui l'utilizzo di una piattaforma elettronica risulta obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti del territorio nazionale al fine di espletare in via telematica le procedure di gara;
- con deliberazione del Direttore generale n. 405 del 19 ottobre 2018 è stato l'approvato il primo accordo con S.C.R. Piemonte S.p.A. per la messa a disposizione della piattaforma di e-procurement e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, a titolo gratuito per gli anni 2018 e 2019;
- con deliberazione del Commissario n. 183 del 16.04.2021 è stata approvata la versione aggiornata dell'accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per la messa a disposizione della Piattaforma di e-procurement e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, a titolo gratuito sino al 31.12.2022;
- con nota 9 marzo 2023 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha trasmesso il testo del nuovo accordo di collaborazione tra S.C.R. stessa e le Aziende sanitarie per la messa a disposizione della Piattaforma di e-procurement e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, a titolo gratuito sino al 30.06.2024;
- l'onerosità dell'implementazione di una nuova ed autonoma piattaforma risulterebbe superiore rispetto a quella derivante dall'utilizzo di piattaforme messe a disposizione da S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- lo strumento individuato per avviare la collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. è l'accordo di collaborazione, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 L. 241/90, a norma del quale le

---

Determinazione n. 339 in data 14/03/2023

Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

RITENUTO pertanto di:

- approvare la versione aggiornata dell'accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- indicare come Referente operativo per la gestione dell'accordo la Responsabile della S.S. Logistica e acquisti dott.ssa Leila Rossi, delegandole altresì la firma dell'accordo stesso;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

**DETERMINA:**

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la versione aggiornata dell'accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per la messa a disposizione, a titolo gratuito fino al 30.06.2024, della Piattaforma di e-procurement e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) indicare come Referente operativo per la gestione dell'accordo la Responsabile della S.S. Logistica e acquisti dott.ssa Leila Rossi, delegandole altresì la firma dell'accordo;
- 3) di dare mandato alla S.S. Logistica e acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

**DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Determinazione n. 339 in data 14/03/2023

IL DIRETTORE  
ZAMPESE ELVIRA

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.)**

e

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA (ASL BI)**

**PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT E DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL CORRETTO UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLA STESSA**

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- S.C.R. Piemonte S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche "SCR") è una società partecipata in misura totalitaria dalla Regione Piemonte con sede a Torino, Corso Marconi 10, costituita ai sensi della Legge Regionale Regione Piemonte n. 19 del 6 agosto 2007;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. tra le proprie attività istituzionali annovera l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione, l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice appalti), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- nel 2015, su designazione della Regione Piemonte, SCR-Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco ANAC dei Soggetti Aggregatori e in quanto tale realizza gare pubbliche aggregate per le categorie merceologiche e le soglie definite dal DPCM del 11/07/2018;
- costituisce esigenza primaria per S.C.R. Piemonte S.p.A. avere a disposizione - in ottemperanza alle normative sopra richiamate - una piattaforma telematica per l'espletamento delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, al fine di far fronte alle attività connesse con la realizzazione delle attività di propria competenza;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. attribuisce un'importanza strategica all'ottimizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'utilizzo, la promozione e lo sviluppo dell'e-Procurement per la gestione per via telematica delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra che sottosoglia comunitaria, allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione pubblica;

Richiamata:

- la L.R. 33/2007, art. 1, con la quale Regione Lombardia ha istituito l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.A.), ora ARIA S.p.A., per lo svolgimento in attuazione dei commi 449 e 455 dell'art.1 L. n. 296/2006 delle funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.L 66/2014, nonché Stazione Unica Appaltante e coordinatore della pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1, dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 per il tramite del Tavolo Tecnico degli Appalti;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 dispone per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero, mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che tali riferimenti possono, in analogia, trovare applicazione in seno al presente accordo;
- l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012) dispone per gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi le Regioni, l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 Legge n. 296/2006;
- ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 29 comma 2, 73 comma 4 e 74, la trasmissione, la pubblicazione e l'accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara deve avvenire in via elettronica, per cui l'utilizzo di una piattaforma elettronica è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti nazionali al fine di espletare in via telematica le procedure di gara sopra soglia;
- S.C.R. Piemonte S.p.A. ha concluso, a tal fine, con ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (di seguito, per brevità, anche "ARIA S.p.A."), un Accordo di collaborazione per la messa a disposizione, in favore di SCR Piemonte S.p.A. e degli Enti piemontesi di cui all'art. 3 dell'Accordo medesimo, della Piattaforma di e-Procurement (composta da Sintel e da NECA), di proprietà della Regione Lombardia e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa;
- detta piattaforma è conforme alle prescrizioni in materia disposte dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;
- la piattaforma di e-Procurement Sintel, è strumento di negoziazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, che consente lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara (per l'individuazione di un contraente) definita dalla normativa nazionale ed europea vigente, in cui ciascun Ente che opera, effettua le procedure di affidamento, utilizza l'Elenco Fornitori telematico e gli elenchi di fornitori qualificati e accreditati;
- la piattaforma di e-Procurement (NECA) è uno strumento tecnologico che consente all'utilizzatore, sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità, la gestione dei contratti nascenti dall'aggiudicazione delle proprie procedure di gara indette in qualità di Stazione Appaltante;
- il presente Accordo, individuato quale strumento per disciplinare la collaborazione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Biella - ASL BI (nel seguito, per brevità, anche "Ente") e S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/1990, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune:
  - è finalizzato alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell'art. 5 del medesimo Decreto;
  - non prevede la partecipazione ed il coinvolgimento di soggetti privati, né alcun soggetto privato è posto in posizione di vantaggio rispetto agli altri;
  - risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche di cui ai commi 512 e segg. della Legge n. 208/2015;

Dato atto che:

- l'onerosità dell'implementazione di una nuova piattaforma di e-Procurement per lo svolgimento degli appalti pubblici, di proprietà e dedicata unicamente all'Ente risulterebbe superiore rispetto a quella derivante dall'utilizzo della piattaforma e-Procurement messe a disposizione da SCR;

- la possibilità di usufruire della piattaforma di e-Procurement messa a disposizione da SCR, già ampiamente collaudata e consolidata permette, inoltre, di superare le fasi e i rischi di start up associati all'implementazione di una nuova soluzione;

Dato atto, altresì, che:

- la collaborazione con SCR consentirà all'Ente:
  - di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;
  - di avere a disposizione una procedura ampiamente utilizzata da parte di una pluralità di Stazioni Appaltanti che si sono avvalse e si avvalgono della medesima piattaforma;
  - di risparmiare sui costi di acquisto, di gestione, di manutenzione, nonché di razionalizzare le risorse umane, rispetto a quelle necessarie per l'acquisto e l'utilizzo di una piattaforma autonoma;
  - di garantire un vantaggio a favore degli operatori economici in termini di contenimento dei costi nella partecipazione alle procedure di gara;

Dato atto, inoltre, che:

- il D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, in base al combinato disposto degli artt. 3, comma 1 lett. m), n. 1) ("infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi") e 39, comma 1, che possano essere affidate a centrali di committenza le "attività di committenza ausiliaria" intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l'utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto;
- il presente Accordo consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

\*\*\*\*\*

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

**tra**

S.C.R. Piemonte S.p.A., (nel seguito, per brevità, anche "SCR"), con sede legale in Corso Marconi, 10, 10125 Torino, codice fiscale e partita iva 09740180014, pec: [appalti@cert.scr.piemonte.it](mailto:appalti@cert.scr.piemonte.it), nella persona della Dott.ssa Patrizia Gamberro che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente responsabile della Direzione Appalti, dotata di idonei poteri e deleghe,

**e**

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA – ASL BI (nel seguito, per brevità, anche "Ente") con sede in Ponderano, via dei Ponderanesi n. 2, codice fiscale e partita IVA 01810260024, pec [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it), nella persona della Dott.ssa Leila Rossi che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti ivi domiciliata per la carica, dotato/a di idonei poteri e deleghe, di cui alla determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

quando congiuntamente, le "Parti"

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 - PREMESSE

- 1.1. Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se ad esso non materialmente allegate.
- 1.2. Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI

- 2.1 Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di SCR, attraverso il soggetto gestore della piattaforma di e-Procurement regionale ARIA S.p.A., in favore dell'Ente, della piattaforma di e-Procurement (Sintel e NECA) e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento delle stesse, in particolare:
  - a) per l'esclusivo svolgimento - mediante lo strumento di negoziazione SINTEL - delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l'affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi) di cui l'Ente è Stazione Appaltante o Centrale Unica di Committenza;
  - b) per l'eventuale gestione del proprio elenco fornitori da parte dell'Ente;
  - c) per l'utilizzo del negozio elettronico NECA ai fini esclusivamente della gestione, da parte dell'Ente, dei contratti nascenti dall'aggiudicazione delle proprie procedure di gara indette dalla stessa in qualità di Stazione Appaltante o Centrale unica di Committenza.
- 2.2 L'utilizzo della piattaforma di e-Procurement SINTEL e NECA da parte dell'Ente implica l'accesso da parte dello stesso ad una "Area Informatica" riservata e personalizzabile. Tale ambiente è reso disponibile in una modalità "Software-as-a-service" ed è basato sull'infrastruttura informatica hardware e sui programmi software realizzati da ARIA S.p.A. per il corretto funzionamento. Si garantisce anche l'utilizzo del Contact Center dedicato, costituito dagli operatori di help desk telefonico e dagli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle varie fasi di *customer relationship management* e di *trouble ticketing*.

### Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

- 3.1 Le attività citate nel precedente art. 2 hanno ad oggetto l'utilizzo di programmi informatici e delle relative attività funzionali allo svolgimento delle procedure di acquisto per la Stazione Appaltante tramite gli strumenti elettronici in oggetto e sono riconducibili, in base ad una classificazione per tipologie, alla seguente tassonomia:
  - A. Attività di utilizzo delle soluzioni di e-Procurement di Regione Lombardia;
  - B. Attività di assistenza per l'utilizzo delle soluzioni di e-procurement;
  - C. Attività di assistenza agli utenti (contact center).
- 3.2 Nella seguente tabella è riportato l'elenco delle attività e la correlata tipologia di appartenenza:

Codice Attività	Denominazione Attività
A.1	Piattaforma e-Procurement (SINTEL) e relativo Elenco Fornitori Telematico (EFT)
A.2	Piattaforma e-ordering (NECA)
B.1	Assistenza alla definizione della documentazione di gara

<b>Codice Attività</b>	<b>Denominazione Attività</b>
<b>B.2</b>	Formazione in aula
<b>B.3</b>	Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara
<b>B.4</b>	Assistenza in loco per lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara
<b>C.1</b>	Attività assistenza utenti (contact center)

#### **Articolo 4 - CORRISPETTIVO**

4.1 Visto il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall'art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al finanziamento delle attività svolte dai Soggetti Aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa e vista la delibera, da ultimo assunta dal Consiglio di Amministrazione di SCR nella seduta del 18 novembre 2021, l'utilizzo della piattaforma da parte dell'Ente sarà a titolo gratuito fino al 30 giugno 2024.

#### **Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI**

- 5.1 Per la gestione del presente Accordo, SCR e l'Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:
- a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
  - b. garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
  - c. gestire dal punto di vista amministrativo l'Accordo.
- 5.2 I due Referenti Operativi sono:
- per l'ASL BI la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;
  - per SCR: Dott. Luigi SUTTI;
- 5.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all'individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.

#### **Articolo 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 6.1 SCR si impegna a consentire la messa a disposizione della piattaforma di e-Procurement Sintel e NECA, gestite da ARIA S.p.A., in favore dell'Ente, in base all'art. 1 della L.R. 33/2007 e s.m.i.
- 6.2 SCR si impegna nei confronti dell'Ente, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
- a. assicurare la gestione delle attività indicate nel precedente art. 3, oggetto del presente Accordo, svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità delle stesse;
  - b. gestire, tramite ARIA S.p.A. i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dall'Ente.
- 6.3 L'Ente si impegna a:
- a. fornire indicazioni utili a SCR per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
  - b. operare in piena e costante collaborazione con SCR;
  - c. manlevare SCR nei termini indicati nel successivo art. 12;
  - d. destinare in modo stabile nelle relazioni i referenti di cui al art. 5;
  - e. utilizzare gli strumenti telematici in modalità conforme alla legge assumendone le relative conseguenti responsabilità.

#### **Articolo 7 - PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI**

- 7.1 La proprietà dei software della piattaforma di e-Procurement (Sintel e Neca) oggetto del presente Accordo è di Regione Lombardia.
- 7.2 La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARIA S.p.A. e i diritti di impiego degli stessi, è di Regione Lombardia.

- 7.3 La proprietà dei risultati e di quanto realizzato all'interno del presente Accordo nell'ambito della piattaforma di e-Procurement gestita da ARIA S.p.A. è di Regione Lombardia.
- 7.4 L'Ente è proprietario dei propri dati/risultati;
- 7.5 È fatto divieto all'Ente di utilizzare dati/risultati complessivi contenuti nella piattaforma di e-Procurement salvo diverso accordo con Aria S.p.A.  
Aria S.p.A., in qualità di gestore dei sistemi, potrà autonomamente utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini della gestione tecnica del sistema stesso.

#### **Articolo 8 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALI E DIVULGAZIONE**

- 8.1 Le comunicazioni rilasciate dall'Ente verso soggetti terzi, relative al sito e al portale internet, aventi come oggetto, diretto o indiretto, prodotti o prestazioni inerenti il presente Accordo, dovranno riportare esplicitamente l'indicazione di ARIA S.p.A., quale soggetto gestore e Regione Lombardia, quale proprietaria della piattaforma di e-Procurement oggetto del presente Accordo.
- 8.2 Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno utilizzati per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere preventivamente condivisi tra le Parti e, per il tramite di SCR, con Aria S.p.A. Tutti i materiali di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che li ha predisposti e/o forniti.

#### **Articolo 9 - ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI**

- 9.1 Aria S.p.A. potrà, nel corso dell'attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti dell'Ente e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
- 9.2 Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.
- 9.3 Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito del presente Accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.

#### **Articolo 10 - OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ**

- 10.1 In presenza di eventi che comportino l'interruzione delle attività, SCR si impegna, a seguito di segnalazione di ARIA S.p.A., a dare immediata comunicazione dell'evento all'Ente secondo modalità operative atte a garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con quanto previsto dall'Accordo.

#### **Articolo 11 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 11.1 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'Accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.
- 11.2 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
- 11.3 A seguito della registrazione nella piattaforma di e-Procurement l'Ente è Titolare autonomo per quel che concerne il trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici ai fini della partecipazione alle proprie procedure di affidamento, della Registrazione, della Qualificazione, dell'Accreditamento, dell'iscrizione all'elenco fornitori rispettivamente da ciascuno di essi istituito e

tenuto tramite SINTEL e dell'utilizzo del NECA, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese dall'Ente medesimo agli interessati al momento della raccolta dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

L'Ente con il presente Accordo nomina SCR Piemonte S.p.a. quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento che ha posto in essere misure di sicurezza atte a garantire il corretto trattamento dei dati personali.

11.4 ARIA S.p.A. (in qualità di Gestore del Sistema per la parte applicativa) è stata nominata da SCR quale Sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28-29 del Regolamento europeo 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati inerenti le attività finalizzate a fornire assistenza e/o supporto tecnico per la registrazione ai servizi di e-Procurement, abilitazione delle imprese, espletamento delle gare su piattaforma Sintel.

SCR nella veste di Responsabile del trattamento, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali oggetto del presente accordo, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili. Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del Regolamento, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale a favore di SCR per la nomina degli ulteriori Responsabili per le attività summenzionate. SCR in sede di individuazione dei suoi ulteriori Responsabili, provvederà ad informare preventivamente L'Ente al fine di consentire a quest'ultimo - come previsto dall'art. 28 par. 2 del Regolamento - di poter manifestare l'eventuale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nell'individuare gli eventuali ulteriori Responsabili del Trattamento, SCR sarà tenuta ad imporre su questi ultimi gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente accordo, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili. In ossequio alle prescrizioni del Regolamento, il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto, nonché gli ulteriori responsabili da esso individuati, saranno tenuti ad ottemperare alle seguenti istruzioni, nel contesto dei trattamenti di dati personali coinvolti nel servizio di e-Procurement oggetto del presente atto di adesione:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato riconosciuti dal Regolamento, ove applicabili;
- d) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- e) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti istruzioni;
- f) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi i contenuti del Regolamento UE richiamato o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- g) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- h) garantire che i soggetti agenti sotto l'autorità del Responsabile del trattamento e aventi accesso ai dati personali riferibili al Servizio "Procedimenti" non trattino tali dati se non debitamente istruiti dallo stesso Responsabile.

11.5 L'Ente individuerà all'interno della propria struttura l'operatore che si accrediterà sulla piattaforma e si occuperà della creazione e profilazione di tutte le utenze per conto dell'Ente medesimo. L'Ente designerà tale soggetto amministratore di sistema per il contesto relativo all'amministrazione delle proprie utenze.

## **Articolo 12 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

- 12.1 SCR non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nei casi determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. SCR sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o dell'Ente.
- 12.2 Le registrazioni di Sistema (log file) sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico. ARIA S.p.A. provvede, altresì, ad archiviare la documentazione relativa alle procedure condotte dall'Ente. Rimane inteso che l'Ente è responsabile della conservazione e archiviazione della documentazione delle procedure di gara esperite in forza del presente Accordo, delle offerte degli Operatori Economici e, in generale, tutti di documenti, i verbali e la reportistica generata dall'Ente (per le parti di propria competenza), dagli Operatori Economici e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura stessa, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
- 12.3 L'Ente e SCR si impegnano a manlevare e tenersi indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Accordo.
- 12.4 L'Ente manleva SCR da ogni conseguenza che potrà derivare anche in termini dell'eventuale risarcimento del danno, dal contenzioso afferente le procedure di gara, indette in qualità di Stazione Appaltante, per le quali sarà utilizzata la Piattaforma Sintel.
- 12.5 L'Ente per la parte di propria competenza e in riferimento alle proprie procedure di gara indette mediante l'utilizzo della Piattaforma Sintel, provvederà a rimborsare a SCR le spese legali eventualmente sostenute in merito alla difesa in giudizio conseguente a contenziosi sostenuti per le gare espletate in funzione del presente Accordo.
- 12.6 Fermo restando quanto indicato nel precedente punto, resta inteso che l'Ente potrà autonomamente gestire il contenzioso.

## **Articolo 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 13.1 Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via transattiva.
- 13.2 La parte che solleverà la contestazione sottoporrà la questione ai due Referenti Operativi dell'Accordo (come definiti al precedente art. 5) che decideranno dopo aver sentito le parti e svolti gli opportuni accertamenti, senza formalità di procedura.
- 13.3 Per le eventuali controversie non risolvibili in via transattiva, è competente il Foro di Torino.

## **Articolo 14 - COMUNICAZIONI**

- 14.1 Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 12, devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
- 14.2 I Referenti Operativi di cui all'art. 5 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.

## **Articolo 15 - DURATA E REVISIONE**

- 15.1 Il presente Accordo ha efficacia sino al 30 giugno 2024.

15.2 L'Ente potrà recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da parte di SCR, il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi.

#### **Articolo 16 - MODIFICHE**

16.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione ai precedenti artt. 3 e 12, o in generale al testo del presente Accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.

**ASL BI**

**S.C.R. Piemonte S.p.A.**

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)*